

Parte Speciale 8

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
1	Aggiornamento	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
1	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	26/07/2017
2	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	21/12/2018
3	Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	16/06/2020

Di seguito si fornisce la descrizione del reato previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01.

FATTISPECIE DI REATO	SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01
<p>Art. 377 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

ATTIVITA'/PROCESSO A RISCHIO	PRINCIPALI FUNZIONI/SOGGETTI COINVOLTI	LIVELLO DI RISCHIO
GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	<ul style="list-style-type: none">▪ Tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori e comunque tutti coloro che prestano attività lavorativa per la Società▪ Consulenti esterni	BASSO

I DESTINATARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della Società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad EP Produzione Spa (anche semplicemente "EPP"), coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato previsto dall'art. 25 decies, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra indicata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato in oggetto, possano potenzialmente diventarlo.

E' inoltre sancito l'**espresso obbligo** di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a

conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali).

I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Oltre ai principi generali sopra descritti, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato in oggetto.

In particolare è **vietato**:

- usare violenza o minaccia al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- compiere atti intimidatori al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere denaro o altra utilità al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI

Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, EPCLF Spa ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti;
- l'adozione e attuazione di procedure;
- l'adozione di un sistema di deleghe e procure che definisce poteri e responsabilità a seconda del ruolo e delle competenze;
- l'adozione e la diffusione di "comunicazioni organizzative" che descrivono responsabilità e compiti delle varie funzioni e garantiscono un aggiornamento dinamico dell'organigramma aziendale.

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

In particolare l'OdV dovrà immediatamente essere informato di eventuali richieste avanzate da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Società e di suoi legali rappresentanti e/o procuratori.